

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA SEGRETERIA COMUNALE  
TRA I COMUNI DI MONDRAGONE E CAIAZZO**

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

il **COMUNE DI MONDRAGONE** C.F. 83000970612 (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Lavanga

**E**

ed il **COMUNE DI CAIAZZO** C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco geom. Stefano Giaquinto

Premesso:

- ✓ che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- ✓ che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- ✓ che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti, in particolare:
  - deliberazione n. 150 del 15/07/1999, relativamente alla procedura ed alle modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
  - deliberazioni n. 135 del 29/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 in merito ad alcune linee di indirizzo sulla costituzione delle Convenzioni medesime;
  - deliberazione n. 113 del 2/5/2001 di interpretazione della delibera n. 150/1999;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario*

*comunale e provinciale*”;

Vista la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali prot.14449 del 01.12.2020, avente per oggetto “*Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020*”;

Visto il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

Dato atto:

- che con delibera consiliare del Comune di Mondragone n.... del .., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- che con delibera consiliare del Comune di Caiazzo n.... del .., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Mondragone (Classe II) e di Caiazzo (Classe III) entrambi della provincia di Caserta, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Mondragone (Classe II), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Caiazzo; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con

il Sindaco del Comune di Caiazzo cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

#### ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi sino a scioglimento della convenzione medesima. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 10 (dieci) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

#### ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Mondragone, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Caiazzo, entro due giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

#### ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Mondragone sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati come segue:

- 60% (tre gg) in favore del Comune di Mondragone;
- 40% (2 gg) in favore del Comune di Caiazzo.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Mondragone, capofila della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

#### ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- 60% (tre gg: martedì, giovedì, venerdì, salvo eccezioni) a carico del Comune di Mondragone;

- 40% (2 gg: lunedì e mercoledì, salvo eccezioni) a carico del Comune di Caiazzo;

Ogni trimestre il Comune di Mondragone comunicherà al Comune di Caiazzo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Caiazzo se provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del

servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

#### ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura UTG di Napoli, sezione regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Campania.

#### ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco/il Presidente dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

#### ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI MONDRAGONE

COMUNE DI CAIAZZO